



## NOTA TECNICA SUI LIMITI AUTORIZZATIVI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Tessengerlo Italia ritiene opportuno riassumere nel presente documento gli aspetti fondamentali relativi ai limiti autorizzativi previsti per le acque reflue.

Da un punto di vista cronologico si possono evidenziare i seguenti riferimenti:

La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha fissato i limiti autorizzativi nella Autorizzazione allo Scarico n. 118 del 29 marzo 2004 (Allegato NT1 - Det 118 29\_03\_04). Conseguentemente:

- ✓ Avverso alla Autorizzazione allo scarico n. 118 del 29 marzo 2004, Tessengerlo Italia ha opposto ricorso al TAR Piemonte (Allegato NT2 - Ricorso TAR) con particolare riferimento alle prescrizioni contenute alla lettera B) punto1;
- ✓ la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con la Determinazione n. 187 del 28 marzo 2007 (Allegato NT3 - Det 187 28-3-07) ha stabilito di modificare l'autorizzazione allo scarico n.118 del 29 marzo 2004. In particolare, della lettera B), punto 1, è stato soppresso il passaggio: "*Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e comunque per le sostanze pericolose dalla normativa europea, il limite allo scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola.*"

Tra i motivi di contestazione elencati nel ricorso (ancora pendente) di Tessengerlo al TAR del Piemonte, ve ne sono alcuni più specificatamente tecnici ed in particolare:

- Valori di concentrazione limite eccessivamente bassi;
- Questione relativa al "limite di quantificazione analitica".
- Limiti di emissione relativi a sostanze non prodotte, non trasformate e non utilizzate da Tessengerlo Italia nel sito di Pieve Vergonte.

A supporto delle tesi espresse da Tessengerlo si possono ad esempio citare due recenti sentenze (Allegato NT4 e Allegato NT5) con cui il Tribunale di Verbania ha assolto Tessengerlo in relazione a due eventi di superamento dei limiti di emissione nelle acque di scarico, di fatto riconoscendo come valide le argomentazioni sostanziali presentate da Tessengerlo Italia.



Significativa a questo fine è anche la Memoria Tecnica a cura del Prof. Italo Pasquon Professore emerito, già professore di Chimica Industriale al Politecnico di Milano Consulente Tecnico di Tessenderlo Italia (Allegato NT6 - Memoria Tecnica Prof.Pasquon).

Tenendo conto degli elementi sopra e di seguito evidenziati e di ulteriori approfondimenti tecnici, legislativi e formali che dovessero essere necessari, Tessenderlo Italia auspica che nell'ambito del presente procedimento autorizzativo ci sia lo spazio e l'opportunità per un confronto e una ridiscussione dei limiti di emissione nelle acque che, nel rispetto del principio di cautela, di tutela dell'ambiente e della salute, non risultino eccessivamente e inutilmente penalizzanti per le attività produttive di Tessenderlo.

Di seguito vengono riportati alcuni ulteriori elementi di riflessione e confronto.

#### *Scarichi di sostanze pericolose*

L'articolo **108 comma 2 Scarichi di sostanze pericolose del D.Lgs. 152/2006** recita:

1. Omissis
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, **l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.** (comma così modificato dall'articolo 2, comma 9, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis



Ebbene, il Piano di Tutela delle Acque a cui fa riferimento il precedente comma 2 è stato redatto per la Regione Piemonte nel Marzo 2004.

Il D.Lgs. 152/06 (art. 76 comma 4) prevede che **entro il 22/12/2015** "sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di **"buono"**".

Nel Piano di Tutela delle acque lo stato di Qualità Ambientale del fiume Toce è descritto nell'allegato "Riepilogo\_s\_toce" (Allegato NT7 - Riepilogo\_s\_toce) da cui è tratta la seguente tabella riassuntiva:

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche  
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

AI 33 - TOCE

## 7 Stato di qualità dei corpi idrici

### 7.1 Corpi idrici superficiali significativi

#### 7.1.1 Classificazione dello stato di qualità dei corsi d'acqua

Corso d'acqua	Comune/Località	Stato ambientale SACA	Stato ecologico SECA	Punteggio macro descrittori	Livello inquinamento o macro descrittori LIM	IBE	Metalli 75° percentile [µg/l]	Solventi 75° percentile [µg/l]	Prodotti fitosanitari 75° percentile [µg/l]	Indice limitante	Parametro critico
TOCE	FORMAZZA, CANZA	BUONO	CLASSE 2	440	Livello 2	9	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		
TOCE	PREMIA, PIEDILAGO	BUONO	CLASSE 2	420	Livello 2	8	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		
TOCE	DOMODOSSOLA, PONTE FS	BUONO	CLASSE 2	380	Livello 2	9	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		
TOCE	VOGOGNA, CASE AI SANTI	SUFFICIENTE	CLASSE 3	380	Livello 2	6	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL	IBE	
TOCE	PIEVE VERGONTE, MEGOLO DI MEZZO	BUONO	CLASSE 2	400	Livello 2	8	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		
TOCE	PREMOSELLO-CHIOVENDA, PONTE SS 33	BUONO	CLASSE 2	400	Livello 2	8	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		
TOCE	GRAVELLONA TOCE, PONTE SS 34	BUONO	CLASSE 2	380	Livello 2	9	< Val. Soglia	< Val. Soglia	< LCL		

Come si può osservare, tutti i punti a valle dello scarico Tessenderlo (in particolare per il punto denominato "Megolo di Mezzo"), mostrano di aver già raggiunto l'obiettivo di qualità "buono"



previsto per il 2015, già a partire dal 2004. L' unico punto con qualità "Sufficiente" (Case ai Santi in comune di Vogogna) è posto a monte (di alcuni Km) rispetto allo scarico di Tessengerlo.

Non si comprende pertanto su quali basi l'Autorità competente abbia fissato in passato limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dall' Art. 101 commi 1 e 2. Infatti i limiti previsti dall'Art. 101 commi 1 e 2, e quindi quelli indicati nella tabella 3, non possono impedire o pregiudicare "il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121" visto che già nel 2004 questi obiettivi di qualità erano già raggiunti.

#### *Nuova direttiva europea*

La nuova normativa europea in materia di Standard di Qualità Ambientale **DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque** prevede per i corpi idrici superficiali (e quindi non per l' immissione nelle acque superficiali) limiti significativamente più alti rispetto ai limiti indicati dall'Autorizzazione alla Scarico n. 118 del 29 marzo 2004 relativa allo scarico di Tessengerlo.

In particolare per il cloroformio, la normativa europea prevede 2,5 microgrammi/l nelle acque di un corso d'acqua rilevante contro un limite 16 volte inferiore previsto per le acque di scarico del sito Tessengerlo di Pieve Vergonte (0,15 microgrammi/l). Analogamente per il benzene il limite previsto dalla Direttiva 2008/105/CE di 8 µg/l va confrontato con il limite della determina pari a 0,1 µg/l.

Si fa inoltre notare come il limite previsto dalla vigente normativa per le acque potabili ed in particolare il **D.Lgs. Governo n° 31 del 02/02/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano** è nel caso del cloroformio pari a 30 microgrammi/l (Allegato 1 Parte B – Parametri chimici) e cioè 200 volte maggiore del limite attualmente previsto per le acque di scarico di Pieve Vergonte. Analogamente per il benzene, il limite per le acque potabili è fissato pari a 1 µg/l contro un limite allo scarico per Tessengerlo pari a 0,1 µg/l.

Infine va osservato che in base al **Decreto Ministeriale del 01/10/2008 Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 ALLEGATO 3 – Potenziali di tossicità in ambiente acquatico**, viene definito un parametro indice della pericolosità per l'ambiente acquatico denominato PNEC = Predicted No Effect Concentration (concentrazione alla quale non si prevedono effetti nocivi). In realtà i dati del Decreto sono tratti dal BREF "Economic and cross media issues under



IPPC" che a sua volta fa riferimento al testo "Effect factors for the aquatic environment in the framework of LCA" [21, Balk, et al., 1999].

In questo studio sono state valutate 259 sostanze e rielaborando la tabella (Allegato NT8 - Indici PNEC sostanze) secondo un ordine di pericolosità, il cloroformio è al 236-esimo posto per quanto riguarda il PNEC; analogamente il benzene è al 233-esimo posto.

Si ribadisce che Tessengerlo è certamente disposta a rispettare limiti severi ma non tali da comportare in caso di superamento il rischio di un eventuale, possibile condanna penale garantendo contemporaneamente performances ambientali che come visto si collocano a livelli di assoluta eccellenza.



## **Allegato NT1 - Det 118 29\_03\_04**



## **Allegato NT2 - Ricorso TAR**



## **Allegato NT3 - Det 187 28-3-07**



## Allegato NT4



## Allegato NT5



## **Allegato NT6 - Memoria Tecnica Prof.Pasquon**



## **Allegato NT7 - Riepilogo\_s\_toce**



## **Allegato NT8 - Indici PNEC sostanze**